

N° PAP-02197-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/05/2025 al 08/06/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO*



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 49/2025

Sindaco: avv. VINCENZO TELESCA

**OGGETTO: SAN GERARDO 2025: DIVIETO DI BIVACCO, DI CAMPEGGIO SU
STRADE O AREE AD USO PUBBLICO E DI USO IMPROPRIO DEGLI ARREDI URBANI
E DEI PARCHI PUBBLICI PER I GIORNI DAL 24 AL 30 MAGGIO 2025.**



CITTÀ DI POTENZA

ORDINANZA SINDACALE N. 49/2025

SAN GERARDO 2025: DIVIETO DI BIVACCO, DI CAMPEGGIO SU STRADE O AREE AD USO PUBBLICO E DI USO IMPROPRIO DEGLI ARREDI URBANI E DEI PARCHI PUBBLICI PER I GIORNI DAL 24 AL 30 MAGGIO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che, tra il 24 ed il 30 maggio pp.vv., si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza, e, come consuetudine, con la storica "Parata Dei Turchi" del 29 maggio;

RILEVATO che l'evento richiama tradizionalmente una massiva presenza di visitatori che si fermano per tutto il periodo dei festeggiamenti e che, in tale contesto, possano aver luogo, per i motivi più svariati, forme di bivacco e di accampamento con tende o strutture precarie similari, in particolare nelle zone del Centro storico interessate dall'Evento

CONSIDERATO

-che tali fenomeni costituiscono forme di occupazione abusiva di strade e/o di suolo pubblico e limitano fortemente l'accesso e la fruizione libera di tali aree da parte della collettività;-

creano forme di tensione e di disagio soprattutto per residenti del Centro storico, che vedono limitate le proprie libere e legittime attività quotidiane;

-possono essere fonte di pericolo e rischio per l'incolumità pubblica, nonché portare nocuménto all'igiene e sanità pubblica e al decoro urbano;-possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;

-provocano situazioni di disordine sociale associate a schiamazzi e turbativa della quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti;

-rappresentano un potenziale pericolo per la salute pubblica, in particolare per l'attitudine di questi avventori di *bypassare* le più elementari norme che regolamentano il vivere civile, esplicando anche le proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, con grave nocuménto per tutti ed in particolare per i minori;

-creano un grave danno all'immagine della città capoluogo di Regione;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, per tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana adottare, in occasione dell'evento di cui trattasi, misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico e la tutela del patrimonio comunale e degli edifici privati, vietando comportamenti non conformi alle norme del vivere civile e che sono fonte anche di problematiche di carattere igienico-sanitario;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. ii;

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

art 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti, di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, **dalle ore 13,00 del 24 maggio 2025 e fino alle ore 24,00 del successivo 30 maggio:**

nell'area del Centro Storico cittadino delimitata dalle seguenti piazze e strade: piazza Vittorio Emanuele II, corso XVIII Agosto 1860, via Beato Bonaventura, via Vescovado, via Due Torri, via XX Settembre, via F.lli Cairolì, via Alianelli, via Pretoria, piazza Mario Pagano, via A. Rosica, via IV Novembre, via G. Mazzini, Corso Umberto I e nelle zone ricadenti nel percorso della tradizionale della "Parata dei Turchi": Stadio Viviani - viale Marconi - via Verdi - viale Dante - via Vaccaro - piazza XVIII Agosto 1860 - corso Umberto I - via Portasalza - via Pretoria - piazza Matteotti - via Scafarelli - largo Duomo,

- di NON bivaccare e di non installare tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso nonché di accamparsi e di sdraiarsi anche con giacigli, cartoni materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all'uso pubblico;

- di NON tenere o depositare su tali aree bombole di GPL ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;

- di NON insudiciare e sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada;

DISPONE

- che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- che alla sanzione amministrativa consegue immediato ripristino dello stato dei luoghi, l'allontanamento del trasgressore e la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa, con ciò significando che all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed ad interrompere con immediatezza il comportamento violato, con ordine espressamente dato dagli Organi di Polizia intervenuti;
- che l'inottemperanza alla rimozione di eventuali rifiuti e/o la mancata interruzione del comportamento in violazione alla presente Ordinanza e/o l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà la sanzione accessoria amministrativa della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n.689 del 24 novembre 1981.
- qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale;
- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (*quindici*) e che allo stesso venga data ampia pubblicità con la pubblicazione sul sito internet comunale e mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale; che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Potenza, alla Questura di Potenza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva conoscenza e competenza;
- che le Forze di Polizia, in concorso con il personale della Polizia Locale, sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto. .

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2025

IL SINDACO

Avv. Vincenzo TELESCA